

Decreto del Presidente della Giunta Regionale  
28 febbraio 2014, n. 11/R

**Regolamento di attuazione della legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana)**

(Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 28.02.2014 )

PREAMBOLO .....	1
Art. 1 - Presentazione delle istanze di agevolazione fiscale ( art. 4 L.R. 45/2012 ) .....	1
Art. 2 - Contenuti dell'istanza di agevolazione fiscale ( art. 4 L.R. 45/2012 ) .....	1
Art. 3 - Beneficiari delle erogazioni liberali ( art. 3 L.R. 45/2012 ) .....	2
Art. 4 - Verifica delle istanze e riconoscimento delle agevolazioni fiscali ( art. 4 L.R. 45/2012 ) .....	2
Art. 5 - Controlli ( art. 5 L.R. 45/2012 ) .....	2
Art. 6 - Norma transitoria .....	2
Art. 7 - Entrata in vigore .....	2

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

**PREAMBOLO**

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 19 settembre 2013;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Visto il parere favorevole, con condizioni, delle competenti commissioni consiliari, espresso nella seduta del 30 ottobre 2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2014, n. 126;

Considerato quanto segue:

1. occorre disciplinare le modalità applicative per usufruire delle agevolazioni fiscali sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), il termine per l'effettuazione dell'erogazione liberale, i requisiti dei soggetti promotori dei progetti di intervento realizzati in Toscana e le attività di verifica e monitoraggio sui destinatari delle agevolazioni fiscali;

2. di accogliere integralmente il parere delle competenti commissioni consiliari e di adeguare conseguentemente il testo

Si approva il presente regolamento

*Art. 1 - Presentazione delle istanze di agevolazione fiscale ( art. 4 L.R. 45/2012 )*

1. Le istanze di agevolazione fiscale sono presentate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana) nell'anno in cui si intende effettuare l'erogazione liberale e per cui si richiedono i benefici.

2. L'istanza è presentata mediante piattaforma informatica alla competente struttura della Giunta regionale.

*Art. 2 - Contenuti dell'istanza di agevolazione fiscale ( art. 4 L.R. 45/2012 )*

1. L'istanza di agevolazione fiscale deve contenere l'indicazione:

- a ) del soggetto beneficiario;
- b ) della somma che si intende erogare;
- c ) del progetto relativo al paesaggio o del progetto culturale al quale il donante intende concorrere.

2. I progetti relativi al paesaggio devono essere coerenti con i contenuti del Piano Paesaggistico del PIT integrato ed essere indirizzati ad una o più delle seguenti finalità:

- a ) interventi di conservazione del paesaggio;
- b ) riqualificazione delle aree e degli immobili sottoposti a tutela compromessi o degradati o di aree e immobili inclusi nei progetti di paesaggio individuati dal Piano Paesaggistico del PIT integrato;
- c ) attività finalizzate al miglioramento della fruizione del paesaggio;
- d ) iniziative per la diffusione della cultura del paesaggio.

3. I progetti relativi alla cultura devono essere coerenti con i progetti e le linee d'azione previsti dal Piano regionale della cultura in vigore (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 55 dell'11 luglio 2012).

4. Le istanze di agevolazione sono accompagnate da una dichiarazione del soggetto cui la donazione è rivolta, il quale dichiara la presenza delle finalità di valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio nel suo statuto o atto costitutivo nonché la disponibilità delle risorse complessive necessarie per la realizzazione del progetto.

5. L'importo minimo delle donazioni è stabilito in euro 1.000,00

*Art. 3 - Beneficiari delle erogazioni liberali ( art. 3 L.R. 45/2012 )*

1. I requisiti che i beneficiari delle erogazioni liberali devono possedere sono:

- a ) la mancanza di scopo di lucro;
- b ) l'indicazione nello statuto o nell'atto costitutivo delle finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio.

2. I beneficiari delle erogazioni liberali sono inseriti in un elenco tenuto presso la competente struttura della Giunta regionale su piattaforma informatica, L'elenco si implementa annualmente a seguito del decreto di approvazione di cui all'articolo 4 comma 4.

3. Qualunque modifica dello status relativo al beneficiario dell'erogazione inserito nell'elenco deve essere prontamente comunicata alla competente struttura della Giunta regionale.

4. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dall'elenco.

*Art. 4 - Verifica delle istanze e riconoscimento delle agevolazioni fiscali ( art. 4 L.R. 45/2012 )*

1. Entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di agevolazione fiscale, la competente struttura della Giunta regionale, comunica l'esito dell'istruttoria a seguito di verifica su:

- a ) requisiti dei destinatari delle agevolazioni fiscali,
- b ) requisiti dei beneficiari delle erogazioni liberali;
- c ) corrispondenza tra i progetti proposti e le previsioni normative;
- d ) eventuale esaurimento delle misure finanziarie previste dalla Regione Toscana per l'anno di riferimento.

2. Le erogazioni liberali sono effettuate dai destinatari delle agevolazioni fiscali nei confronti dei beneficiari entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Trascorso tale termine decade la possibilità di godere dell'agevolazione fiscale.

3. I destinatari delle agevolazioni fiscali

trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la documentazione attestante l'erogazione liberale.

4. Entro il 15 marzo, con decreto del dirigente responsabile del procedimento, è approvato l'elenco delle erogazioni liberali approvate ed erogate nell'anno precedente e dei soggetti destinatari dell'agevolazione fiscale.

*Art. 5 - Controlli ( art. 5 L.R. 45/2012 )*

1. La competente struttura della Giunta regionale effettua verifiche a campione sulle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti da parte dei beneficiari delle erogazioni liberali e dei destinatari delle agevolazioni fiscali che hanno fruito delle medesime in sede di dichiarazione annuale, e redige un elenco di coloro che ne hanno usufruito illegittimamente.

2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso all'Agenzia delle Entrate la quale procede alle operazioni di controllo formale sulle dichiarazioni, sulla base di quanto indicato nella convenzione stipulata dalla Regione Toscana con la stessa Agenzia per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF prevista dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

*Art. 6 - Norma transitoria*

1. In sede di prima attuazione del regolamento e nelle more del completo funzionamento della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, l'istanza di agevolazione fiscale redatta su modulistica approvata con decreto dirigenziale, è trasmessa dai destinatari delle agevolazioni fiscali alla competente struttura della Giunta regionale attraverso modalità telematiche in grado di attestare la provenienza, l'integrità del contenuto e la data di invio - posta elettronica certificata (PEC).

2. La modulistica per la presentazione delle istanze di agevolazione fiscale e la competente struttura regionale a cui devono essere trasmesse, sono definite con decreto dirigenziale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

*Art. 7 - Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.